

migliora qualitativamente per effetto dell'esperienza; ne consegue che il giudice può ben attribuire gli scatti di anzianità non per applicazione automatica, ma per subordinazione all'esito positivo dell'indagine volta a garantire l'adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost. in considerazione del miglioramento qualitativo nel tempo della prestazione. E infatti, il contratto collettivo, in quanto norma formulata in condizioni che garantiscono la formazione del libero consenso, dalle stesse parti che sono immerse nella realtà da disciplinare, è il più adeguato parametro per determinare il contenuto del diritto alla retribuzione.

N2633.2

## Pluralità di pretese retributive

Nel caso di più pretese retributive identiche, la sentenza emessa su una delle pretese fa stato anche per le altre?

**F.C.**

### Risponde Paola Pizzighini

Nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro, ove siano in contestazione più pretese retributive identiche, ma riferite a periodi diversi, il giudice, che si formi su una di tali controversie, fa stato nelle altre, limitatamente all'esistenza del rapporto di lavoro che risulti accertato, mentre lascia impregiudicate le questioni concernenti le pretese retributive identiche, ma relative ad un diverso periodo di lavoro. Tale principio, che amplia la diversità delle singole voci di credito nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro per diversità degli elementi costitutivi, trova il suo fondamento nella individuazione del motivo della richiesta non nel rapporto di lavoro in se, ma nei singoli fatti rilevanti nel concreto svolgimento del rapporto di lavoro.

statuto o in base a quanto desunto dall'attività effettivamente svolta, l'attività commerciale non è esclusiva o principale. Se, con riferimento a un intero periodo di imposta, l'ente svolge in prevalenza attività commerciale, quantunque l'atto costitutivo/statuto preveda come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività non commerciale, lo stesso perde la qualifica di ente non commerciale, a partire dall'inizio del medesimo periodo di imposta. Dalla perdita della qualifica di ente non commerciale deriva la disapplicazione di tutte le agevolazioni di carattere tributario in ordine alla determinazione dell'imponibile ai fini delle imposte sul reddito e ai fini Iva, oltre che in ordine al trattamento fiscale e previdenziale dei compensi erogati ai collaboratori (sportivi e amministrativi).

Per valutare la prevalenza dell'attività commerciale, l'art. 149, dpr 917/1986 individua i seguenti parametri di riferimento:

- prevalenza delle immobilizzazioni destinate all'attività commerciale (rispetto a quelle destinate all'attività istituzionale);
- prevalenza dei ricavi derivanti dall'attività commerciale (rispetto a quelli derivanti dall'attività istituzionale);
- prevalenza dei redditi derivanti dall'attività commerciale (rispetto a quelli derivanti dall'attività istituzionale);
- prevalenza delle componenti negative derivanti dall'attività commerciale (rispetto a quelle derivanti dall'attività istituzionale).

I suindicati parametri, se accertati, non comportano automaticamente la perdita della qualifica di ente non commerciale, ma sono particolarmente significativi ai fini del giudizio complessivo (in concorso con altri elementi indiziari) sull'attività effettivamente esercitata.

Ulteriori circostanze di fatto che possono essere assunte come indizi di presunta prevalenza dell'attività commerciale possono essere, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti:

- assenza di effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa (costoro acquistano solo formalmente la qualifica di socio, versando una quota associativa, ma di fatto non partecipano alla vita associativa);
- natura di taluni servizi erogati agli associati (per esempio i servizi legati al benessere personale della persona, come i servizi estetici offerti da molte associazioni sportive dilettantistiche, del tutto estranei alla pratica sportiva dilettantistica);
- adozione di strategie e applicazione di prezzi tipici di un ente commerciale (abbonamenti periodici, sconti e promozioni ecc.);
- violazione del divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili (il responsabile legale che percepisce rilevanti compensi in qualità di istruttore).

22

## Addizionale regionale Irpef

In seguito all'aumento dell'aliquota di base dell'addizionale regionale Irpef, dallo 0,9 all'1,23%, introdotta dal decreto Salva-Italia (dl 201/2011), quali sono gli effetti relativamente ai compensi erogati da una associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. m del dpr 917/1986 (Tuir)?

**R.T.**

### Risponde Maurizio Mottola

L'articolo 28 del dl 6 dicembre 2011 n. 201 (decreto «Sal-

## DIRITTO E SPORT

22

## Ente non commerciale

Quali sono le circostanze di fatto che possono essere assunte a carico di una associazione sportiva dilettantistica come indizi di presunta prevalenza dell'attività commerciale rispetto a quella istituzionale e quali possono esserne le conseguenze?

**T.U.**

### Risponde Maurizio Mottola

Come disposto dalla cm 12/5/1998, n. 124/E, che interpreta il testo dell'art. 87, commi 4 e 4-bis, dpr 917/1986 (poi modificato dal dlgs 460/1997 e diventato art. 73, commi 4 e 5, dpr 917/1986):

- l'oggetto esclusivo o principale dell'ente (nella fattispecie una associazione sportiva dilettantistica) è determinato (se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata) in base all'atto costitutivo (o allo statuto);

- in mancanza, l'oggetto esclusivo o principale è determinato in base all'attività effettivamente svolta.

Pertanto l'ente assume la qualifica di ente non commerciale se, in base a quanto disposto dall'atto costitutivo/

va-Italia»), convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, ha disposto l'aumento dell'aliquota di base dell'addizionale regionale all'Irpef dallo 0,90 all'1,23%, con decorrenza retroattiva al 1 gennaio 2011.

Con riferimento all'ipotesi di addizionale regionale trattenuta sui compensi erogati nel corso del 2011, di importo eccedente la soglia pari a euro 7.500, dalle associazioni sportive dilettantistiche ai collaboratori sportivi e amministrativo-gestionali, inquadrabili tra i redditi diversi ai sensi dell'art. 67 comma 1, lett. m), del dpr 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), sorgono i seguenti dubbi, ancora in attesa di un chiarimento ufficiale da parte dell'Agenzia delle entrate:

- la modifica legislativa è applicabile anche all'ipotesi in questione?

- in caso affermativo, la decorrenza della modifica ha efficacia retroattiva al 1° gennaio 2011 oppure la modifica decorre a partire dal 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto Salva-Italia)?

Nel caso di compensi erogati dal 6 dicembre al 31 dicembre 2011, di importo eccedente la soglia pari a euro 7.500, dovrebbe essere trattenuta e versata l'addizionale regionale nella nuova misura dell'1,23%.

Come comportarsi invece nel caso di compensi erogati fino al 5 dicembre 2011 con l'applicazione della vecchia percentuale dello 0,90%?

Alla data odierna è pertanto difficile fornire una risposta puntuale al quesito sottoposto e si rimane in attesa di istruzioni ministeriali di carattere operativo.

22

## Istruttori sportivi

Si chiede di conoscere se un istruttore sportivo che vanta esclusivamente collaborazioni con associazioni sportive dilettantistiche e che pertanto percepisce solo compensi ex art. 67, comma 1, lett. m, dpr 917/1986, potrebbe beneficiare del regime dei nuovi minimi se intendesse aprire una posizione Iva durante il 2012.

M.D.D.

### Risponde Maurizio Mottola

L'art. 27, commi 1 e 2, dl 98/2011 ha introdotto, a partire dal periodo di imposta in corso all'1/1/2012 il «regime dei nuovi minimi» e il «regime super semplificato».

Con riferimento al «regime dei nuovi minimi», i soggetti beneficiari sono le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che iniziano una nuova attività oppure l'hanno intrapresa dal 1° gennaio 2008.

Il regime si intende applicato al periodo d'imposta d'inizio dell'attività e ai 4 periodi di imposta successivi, oppure anche oltre i 4 periodi di imposta successivi ma non oltre il periodo d'imposta di compimento del 35° anno di età.

Per poter accedere al nuovo regime dei minimi è necessario rispettare i requisiti previsti dal comma 96 e dal comma 99 dell'art. 1, legge 244/2007 oltre che rispettare i nuovi requisiti previsti dall'art. 27, commi 1 e 2, dl 98/2011.

In particolare il comma 1 e il comma 2, dell'art. 27, dl 98/2011 dispongono quanto segue:

- non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività d'impresa, artistica o professionale, anche in forma associata o familiare;

- l'attività da esercitare non deve costituire, in alcun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (tirocinio escluso);

- l'attività può essere il proseguimento di un'impresa eser-

citata da altro soggetto a condizione che i relativi ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente non siano superiori a 30 mila euro.

Considerando pertanto che i compensi erogati ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m), dpr 917/1986 sono qualificati come «redditi diversi» (distinti quindi da reddito di impresa, di lavoro autonomo, di lavoro dipendente o assimilato), si ritiene che, nel rispetto di tutti gli ulteriori requisiti formali previsti in materia, nulla osti all'istruttore di poter beneficiare del nuovo regime a partire dal periodo di imposta 2012.

## Fisco

15.1

### Aumento tariffe Tarsu

Si chiede se, in materia di motivazione della deliberazione comunale relativa all'aumento delle tariffe per la tassa rifiuti, sussista o meno un contrasto tra la sentenza del consiglio di stato, sezione V, dell'11 agosto 2010, numero 5616, e quella della Corte di cassazione del 23 ottobre 2006, numero 22804.

J.N.

### Risponde Giovanni Pizzo

Il Consiglio di stato, sezione V, con la sentenza dell'11 agosto 2010, numero 5616, ha richiamato l'articolo 61 del decreto legislativo 15 novembre 1993, numero 507, l'articolo 49 del decreto legislativo numero 22, del 1997, nonché l'articolo 69, comma 2, del summenzionato decreto legislativo 15 novembre 1993, numero 507, e ha affermato che «la delibera comunale impugnata (la causa riguardava il comune di Terracina e una società sita nel territorio di detto comune) è venuta sostanzialmente a modificare la già vigente copertura minima del servizio (che è un presupposto indispensabile delle tariffe antecedenti) e di conseguenza doveva specificamente esternare sulla base di dati ufficiali le ragioni che avevano determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo del servizio sulla base dello stesso articolo 69, 2° comma, dlgs n. 507/1993, in connessione con le altre disposizioni del medesimo decreto che lo integrano».

La sentenza della Corte di cassazione del 23 ottobre 2006, numero 22804, aveva escluso la censura proposta di violazione dell'articolo 3, della legge numero 241, del 1990, che sancisce l'obbligo di motivazione per gli atti amministrativi, ed aveva precisato che la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

Il Consiglio di stato, con la succitata sentenza, precisa che «la suprema corte di cassazione ha peraltro specificato in tale occasione che è rilevabile dal giudice tributario, incidenter tantum, l'eventuale illegittimità di un atto amministrativo a prescindere dalla circostanza che esso debba o non debba essere motivato. Né vi è cenno in detta sentenza dell'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, numero 507, il quale nel contesto normativo illustrato comporta in materia di incremento delle tariffe Tarsu una deroga giustificata al principio generale della non necessità della motivazione per gli atti a contenuto generale».